ALLEGATO 2

AVVISO DI PROCEDURA DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA FUNZIONARI - ART. 16 CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 2022-2024

ANNUALITÀ 2026

Art. 1 *(Procedura selettiva di area)*

1. È indetta la procedura per l'attribuzione di n. 2 "differenziali stipendiali" nell'area dei Funzionari, di cui all'art. 16 del CCNL "Comparto Funzioni Centrali" – Triennio 2022-2024.

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate.

Art. 2 *(Requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di area)*

1. La procedura selettiva di area è riservata ai dipendenti in servizio presso l'Ente CONI con contratto di lavoro pubblico a tempo indeterminato (D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - CCNL Funzioni Centrali EPNE) appartenenti all'Area dei Funzionari.

2. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del già menzionato requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

3. Condizione necessaria per la partecipazione è l'assenza, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previsti dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL 9 maggio 2022, al rimprovero scritto.

Art. 3 *(Presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva di area: termini e modalità)*

1. I candidati, nella domanda redatta secondo l'allegato schema (All. A), dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

il possesso dei requisiti richiesti.

2. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura selettiva di area.

3. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate a mezzo PEC istituzionale all'indirizzo personale@cert.coni.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2026.

4. Non saranno considerate le domande presentate oltre la scadenza del termine.

5. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del CONI ed il personale interessato viene informato tramite PEC.

Art. 4 *(Modalità e criteri di valutazione)*

1. La progressione economica all'interno dell'area Funzionari avverrà a seguito di procedura selettiva. I "differenziali stipendiali" saranno attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri ed espressa in punti (max 100 punti):

a) Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite presso il CONI;

b) Esperienza professionale maturata alla data di pubblicazione del bando;

c) Titoli di studio e competenze maturate anche attraverso specifici percorsi formativi possedute alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

2. La ponderazione dei criteri di cui all'art 16 comma 2 del CCNL Funzioni Centrali – Triennio 2022-2024, effettuata in sede di contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, prevede l'attribuzione dei seguenti pesi:

Criteri (max 100 punti):

1. Peso Valutazione Individuale (max 40 punti) 40%;
2. Esperienza professionale maturata (max 40 punti) 40%;
3. Titoli di studio e competenze (max 20 punti) 20%.

3. La misura del punteggio aggiuntivo di cui all'art. 16, comma 2 del CCNL Funzioni Centrali 2022 – 2024, è fissata al 5% (per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 2 e 3).

Tale punteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente)

4. Il punteggio relativo al **criterio della valutazione individuale** PV (max 40 punti) è calcolato proporzionalmente alla valutazione massima conseguibile VMC ed il punteggio massimo attribuibile Pmax, rispetto alla valutazione individuale effettiva VIE (es.: VMC = 100 → Pmax = 40 punti, VIE = 50 → PV = 20 punti).

5. Il punteggio relativo al **criterio dell'esperienza professionale** maturata (max 40 punti) è calcolato in ragione di:

1. 1,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per l'anzianità nell'Area d'appartenenza e/o corrispondente a quello individuato ai sensi del DPCM 26 giugno 2015 e/o in quello confluito nel nuovo sistema di classificazione in base al CCNL Funzioni Centrali, maturata anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;
2. 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per la restante anzianità lavorativa, maturata anche presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio complessiva si terrà conto della data di decorrenza dei periodi continuativi (data di effettiva presa di servizio) coincidente o successiva alla data di assunzione e degli eventuali periodi di assenza interruttivi dell'anzianità. Per data di assunzione si intende l'immissione in ruolo, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge di riconoscimento dei periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato.

6. Il punteggio relativo al **Titoli di studio e competenze** possedute (max 20 punti) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda è calcolato in ragione di:

Titoli di studio e competenze (max 20 punti):

1. Diploma 5 PT;
2. Laurea triennale 10 PT;
3. Laurea magistrale o specialistica15 PT;
4. Master universitario / corso di specializzazione 2 PT;
5. Dottorato 3 PT.

7. I punteggi di valutazione del titolo di studio ai precedenti punti 1, 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.

8. In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria di cui al precedente comma 1 è formata utilizzando, in ordine di priorità, i seguenti criteri:

a) Maggiore anzianità di servizio nell'Area d'appartenenza e/o corrispondente a quello individuato ai sensi del DPCM 26 giugno 2015 e/o in quello confluito nel nuovo sistema di classificazione nel comparto Funzioni Centrali;

b) Maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;

c) Maggiore età anagrafica.

Art. 5 *(Commissione, Graduatoria di merito, nomina finale dei vincitori e conferimento della progressione economica/differenziale stipendiale)*

1. La Commissione, nominata dal Segretario Generale del CONI, esperita la fase istruttoria di attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, redigerà la graduatoria di merito.

2. La graduatoria di cui al precedente comma 1 sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, in caso di parità di punteggio complessivo, di quanto previsto al precedente art. 4 comma 8.

3. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria.

4. La graduatoria dei vincitori della procedura di progressione all'interno dell'Area Funzionari è adottata dalla Commissione e trasmessa al Segretario Generale il quale provvederà con Atto Dispositivo al conferimento del differenziale stipendiale.

Art. 6 *(Disposizioni finali)*

1. Il termine presumibile di completamento della procedura in argomento è stimato in n. 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

2. L'ufficio competente per l'istruttoria delle domande e l'espletamento degli adempimenti amministrativi correlati è l'Ufficio Risorse Umane.

3. Il conferimento del differenziale stipendiale oggetto della presente procedura ha decorrenza in conformità con l'art. 16 del CCNL Funzioni Centrali in vigore.

4. L'Ente garantisce pari opportunità tra donne e uomini nella progressione economica all'interno delle aree nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n° 125.